

Consulta Giovani VINOVO: “GENERAZIONE PER” REGOLAMENTO

Art. 1- OBIETTIVI FONDAMENTALI

La Consulta Giovani è un organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte e pareri non vincolanti su iniziative ed argomenti inerenti tematiche di interesse giovanile. Tutti i membri della Consulta Giovani svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e correttezza morale.

Art. 2- FINALITA'

La Consulta Giovanile Comunale:

- È strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- Promuove progetti ed iniziative inerenti ai giovani;
- Promuove dibattiti, ricerche ed incontri, ma non sostiene alcuna iniziativa da parte di associazioni politiche o movimenti partitici;
- Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili formali e informali;
- Informa costantemente i giovani su temi loro riguardanti e fornisce assistenza alla realizzazione dei loro progetti;
- Promuove rapporti permanenti con gli organismi istituzionali e con le associazioni operanti nel mondo giovanile, presenti sul territorio provinciale e regionale;
- Può raccogliere informazioni nel settore di interesse giovanile (scuole, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile volontario nazionale, ambiente, vacanze e turismo, ecc.);
- Si pone come soggetto attivo per un'effettiva implementazione delle strategie volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs);
- Crea occasioni di condivisione delle esperienze e conoscenze derivanti dagli scambi internazionali dei giovani e collabora a sviluppare nei giovani la dimensione europea della propria cittadinanza;
- Può esprimere parere in merito ai progetti per i giovani predisposti dalla Amministrazione comunale;
- Può collaborare con i servizi del Comune di Vinovo nonché con altri enti, associazioni e privati presenti sul territorio dello stesso, nella realizzazione di particolari obiettivi di interesse comune;
- Promuove le attività dello Spazio Giovani;
- Può collaborare con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituito da questo Comune, con cui può presentare pareri congiunti;
- Non è a scopo di lucro.

Art. 3 - ISTITUZIONE

La Consulta Giovanile è stata istituita dal Comune di Vinovo con deliberazione del Consiglio comunale n°75 del 17.11.2015

Il nome della Consulta è: “GENERAZIONE PER VINOVO”.

Alla Consulta possono aderire tutti i residenti di Vinovo tra i 13 e i 35 anni.

L'adesione è su base volontaria e avviene tramite compilazione di apposito modulo reperibile presso il Comune, presso altri luoghi indicati sul sito del Comune di Vinovo o sullo stesso sito.

Per i componenti minorenni è necessario l'assenso di un genitore o tutore.

Il modulo di iscrizione, indirizzato al Presidente della Consulta, dovrà essere trasmesso al Comune di Vinovo tramite posta elettronica oppure consegnato a mano presso il Municipio del Comune di Vinovo. La domanda di iscrizione sarà esaminata entro quindici giorni dalla data di ricezione. In assenza di riscontro la domanda si intende approvata.

Art. 4 - ORGANI

Sono organi della Consulta Giovanile:

- L'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo ed elaborazione;
- Il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo, costituito da:
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Segretario

Art. 5 - L' ASSEMBLEA

Sono componenti dell'Assemblea tutti coloro che si sono regolarmente iscritti tramite apposito modulo di iscrizione, con sottoscrizione del presente regolamento. Coloro che intervengono alla prima seduta dell'Assemblea hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Sono altresì componenti dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore alle politiche giovanili o loro delegati.

Sono membri di diritto della Consulta, due rappresentanti degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Vinovo, individuati nel Sindaco e nel Vicesindaco in carica del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Tutti i membri del Consiglio Comunale, possono partecipare alla Consulta ma non possono essere parte del Consiglio Direttivo.

Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori da parte di: esperti, rappresentanti di enti pubblici e privati, rappresentanti di associazioni, funzionari e dipendenti comunali, Sindaco, Consiglieri e Assessori Comunali, senza che ciò comporti un impegno di spesa per l'Amministrazione. I soggetti individuati al periodo precedente hanno solo diritto di parola.

Art. 5 bis – Convocazione dell'Assemblea

La prima assemblea viene convocata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche giovanili pro tempore dopo l'approvazione della modifica del regolamento in Consiglio Comunale.

Le successive riunioni vengono convocate:

- Su iniziativa del Presidente
- Su richiesta motivata al Presidente da parte di qualunque membro della Consulta. Il Presidente dovrà poi valutare le richieste e decidere se convocare le riunioni.
- Su richiesta del Sindaco o dall'Assessore delegato

Art. 5 ter – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea, proponendosi quale nuovo strumento di aggregazione giovanile che stimola il dialogo e il confronto tra i giovani, ha il compito di:

- Eleggere il Consiglio Direttivo
- Definire le finalità e le linee di indirizzo della Consulta
- Relazionare per iscritto all'Amministrazione Comunale sull'attività e sulle proposte della Consulta almeno due volte all'anno
- Attuare le finalità e gli obiettivi del seguente regolamento
- Rispettare il presente regolamento, le eventuali regole interne di funzionamento che dovessero essere stabilite e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi della Consulta

Entro il 31 luglio di ogni anno la Consulta deve presentare alla Giunta Comunale il proprio programma operativo per l'anno successivo. La consulta potrà comunque proporre ulteriori iniziative in qualunque periodo dell'anno.

Art. 6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Presidente e Vicepresidente sono scelti tra i componenti dell'Assemblea ed eletti a scrutinio segreto con voto limitato ad una preferenza. In quanto rappresentanti della Consulta, Presidente e Vicepresidente devono essere maggiorenni. I membri del Consiglio durano in carica due anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti una sola volta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo è incompatibile con la candidatura alle Elezioni Amministrative.

Art.6 bis – Compiti del Consiglio Direttivo

- Collaborare con l'Assemblea per attuare il programma di attività della Consulta secondo le indicazioni dell'Assemblea e curarne l'organizzazione e l'operatività;
- È tramite e rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con altri enti pubblici e privati;
- Proporre all'Assemblea l'istituzione di eventuali gruppi di lavoro tematici;
- Presentare all'Assemblea la relazione sull'attività svolta.

Art. 6 ter – Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti durante la prima riunione di insediamento con maggioranza relativa sui presenti, rimane in carica per due anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Presidente:

- Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- Coordina il lavoro e le iniziative della Consulta;
- Riferisce all'Assemblea sul proprio operato e su quello del Consiglio Direttivo;
- Dispone di tutti gli altri poteri gestionali e direzionali non riservati ad altri organi della Consulta o dell'Amministrazione.

In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente eletto con le stesse modalità prima richiamate.

Art. 6 quarter – Il Segretario

Il Segretario viene scelto dal Presidente e dura in carica due anni; in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un sostituto temporaneo.

Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne invia copia presso gli uffici comunali. Nel verbale devono essere riportati: presenze, contenuti dell'incontro, decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Consulta e restare a disposizione dell'Assemblea.

Il Segretario ha anche il compito di curare la modulistica d'iscrizione e le comunicazioni tramite l'indirizzo di posta elettronica della Consulta.

Art. 6 quinquies – Altre cariche informali

Qualora fosse ritenuto opportuno costituire ulteriori figure che possano occuparsi di compiti specifici, sarà compito del Consiglio Direttivo assegnare tali ruoli, scegliendo tra i componenti dell'Assemblea. Queste figure possono rimanere in carica finché ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o finché le stesse non decidano di dimettersi dalla propria carica.

Art. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. In seconda convocazione, ossia a mezz'ora dalla prima, le sedute sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti presenti.

Le sedute sono aperte al pubblico. Il Presidente può convocare sedute riservate ai soli membri della Consulta.

Il Presidente ha la facoltà di allontanare coloro che attuino grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, per gravi e giustificati motivi, quali comportamenti lesivi all'immagine o all'attività della Consulta e qualora la propria posizione risulti in conflitto con le finalità dell'Assemblea. A seguito di un comportamento reiterato (tre allontanamenti dalla Consulta) verranno presi provvedimenti e il Sindaco potrà disporre la sospensione, con o senza limiti temporali, del membro della Consulta resosi responsabile di condotte censurabili. Se tale membro ricopre una carica, viene disposta nuova nomina o elezione.

Art. 8 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza relativa dei presenti e votanti. A parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Ogni membro della Consulta ha un voto per ogni deliberazione, qualunque sia il numero di persone che rappresenta. Sono fatte salve le disposizioni del presente regolamento che escludono il diritto di voto per alcuni particolari membri della Consulta.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo le elezioni di Presidente e Vicepresidente che avvengono a scrutinio segreto. Per tale elezione ciascun membro esprime solo una preferenza.

Art. 9 – AGGIORNAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'aggiornamento dell'Assemblea consiste nell'inserire tra i membri le nuove adesioni e nel provvedere ad eliminare coloro che hanno perso i requisiti necessari alla permanenza nell'Assemblea Generale.

Art. 9 bis – Perdita della qualità di membro della Consulta

La qualità di membro della Consulta si perde per:

- Limiti di età;
- Cambio di residenza;
- Recesso dall'Assemblea;

La perdita della qualità di membro della Consulta comporta la decadenza dalle cariche eventualmente rivestite.

Art. 9 ter – Recesso

In caso di recesso il partecipante dovrà presentare al Presidente una comunicazione scritta. Tale dichiarazione avrà effetto trascorsi quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

Art.10 - SEDE

La Consulta giovanile ha sede presso il Comune di Vinovo, le riunioni avranno luogo nei locali appositamente destinati dall'Amministrazione.

Art. 11 – CONTRIBUTI

Nel bilancio annuale di previsione, l'Amministrazione Comunale potrà stanziare degli specifici fondi finalizzati all'organizzazione delle varie iniziative proposte dalla Consulta.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per ciò che non è disciplinato dal Presente Regolamento, si rimanda alle norme di disciplina sugli organi degli enti locali applicabili e, in via analogica e residuale, alle norme che regolano le associazioni di diritto privato.

L'interpretazione di una norma del presente Regolamento spetta al Sindaco, fatti salvi i vincoli stabiliti dalle fonti normative superiori, quali, tra le altre, le delibere, i regolamenti e gli altri atti del Comune di Vinovo.

La partecipazione alla Consulta o la richiesta di parteciparvi non costituiscono né fanno sorgere in capo al soggetto interessato alcun diritto soggettivo, ma esclusivamente un interesse legittimo. Le eventuali controversie sono regolate dalla disciplina vigente in materia di contenzioso amministrativo, fatti salvi i poteri in autotutela dell'Amministrazione.